

Adalberto Magnelli

UNA NUOVA EPIGRAFE GORTYNIA IN MATERIA DI MANOMISSIONE

Nell'ultimo numero della rivista «Sileno», ho presentato il testo di un decreto sulla manomissione servile della metà del II secolo a.C., ottenuto grazie al ricongiungimento di un'iscrizione inedita, proveniente dagli scavi italiani a Gortyna, con IC IV 232, blocco calcareo da me ritrovato nei pressi di Hághioi Déka (*fig. 1*)¹. Le problematiche giuridico-storiche in esso contenute richiedono adesso qualche riflessione, anche in considerazione del fatto che a Gortyna, e più in

Figura 1 – Inv. GO 352 + IC IV 232 dopo il ricongiungimento. Foto di A. Magnelli

* Mi è gradito porgere un sentito ringraziamento al Prof. Henri van Effenterre, per aver letto e discusso l'elaborato, e ai Proff. Eva Cantarella e Alberto Maffi, per i consigli di cui mi sono stati prodighi e la benevola accoglienza di questo mio contributo nel primo numero della rivista «Dike». Le abbreviazioni sono conformi a quelle dell'«Année Philologique» e del «Supplementum Epigraphicum Graecum».

¹ Vd. A. Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), pp. 165-173.

Come di norma, il decreto si apre con il prescritto nel quale si menzionano i cosmì, la tribù di appartenenza ⁴ e il presidente. Segue poi la formula di sanzione della quale noi abbiamo conservata l'espressione τὰ δ' ἔφαδε. In base al consueto formulario gortynio doveva seguire dappresso la menzione della *pólis* e del verbo, talora sottinteso, che indicava l'avvenuta votazione in assemblea ⁵. La presenza a Gortyna di alcuni atti di manomissione pubblica e privata ⁶, nonché di un altro decreto frammentario, ci induce a ritenere che la città fosse particolarmente interessata a regolamentare e limitare una pratica che, con l'allentarsi delle antiche strutture sociali basate sulla «servitù», doveva aver conosciuto ampia applicazione anche a Creta ⁷. Se le norme regolanti gli atti pubblici dovevano esser da tempo ben definite, come pare attestare l'iscrizione riguardante l'insediamento di liberti nel quartiere cosiddetto del *Latósion* nel V sec. a.C. ⁸,

⁴ La tribù degli *Aitbaléis/Aitbeléis*, menzionata in altre città cretesi (vd. ad esempio Cnosso, IC I xvi.3) ricorre spesso nei testi gortyni: cfr. N.F. Jones, *Public Administration in Ancient Greece: A Documentary Study*, Philadelphia 1987, pp. 221, 223, 225, 226; vd. poi IC I, p. 115. Sulla formula di datazione, con ἐπὶ e genitivo, vd. da ultimo A. Martínez Fernández, *Cretese πρόκομος*, «Fortunatae» 1 (1991), pp. 73-74.

⁵ Cfr. discussione in Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), pp. 166-167, *ivi* bibl.

⁶ IC IV 233-236 tutti databili nel III-II sec. a.C.

⁷ R.F. Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London 1955, p. 132 n. 5 dove si sottolinea come fra le manomissioni gortynie più della metà riguardi atti emanati pubblicamente dalla *pólis*. Sulla possibile distinzione fra «servi» (φοικεῖς) e «schiavi» (δοῦλοι) nel diritto gortynio più antico cfr. D. Lotze, *Μεταξύ ἐλευθέρων καὶ δοῦλων: Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.*, Berlin 1959, pp. 4-25; R.F. Willetts, *Χρυσώνητος*, «Glotta» 39 (1960/1961), pp. 71-73; Idem, *The Servile System of Ancient Crete: a Re-Appraisal of the Evidence*, in *ΓΕΡΑΣ: Studies presented to George Thomson on the occasion of his 60th Birthday*, Praha 1963, pp. 263-271; Idem, *Ancient Crete: a Social History*, London-Toronto 1965, pp. 95-102; Idem, *The Law Code of Gortyn*, «Kadmos», Supp., I (1967), pp. 13-17.

⁸ IC IV 78,1-3: cfr. R.F. Willetts, *Freedmen at Gortyna*, «CQ» 47 (1954), pp. 216-219; Idem, *Aristocratic Society in Ancient Crete* cit., pp. 40-44; R. Koerner, *Beamtenvergeben und deren Bestrafung nach frühen griechischen Inschriften*, «Klio» 69 (1987), pp. 482-484; Idem, *Inscriptische Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 433-437, nr. 153. Vd. anche S. Link, *Das griechische Kreta. Untersuchungen zu seiner staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart 1994, p. 48; A. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996, pp. 162-163. Di parere opposto è H. van Effenterre che ritiene IC IV 78 un testo riferito al rientro di emigranti dall'Asia

nel corso dell'età ellenistica si rese necessaria un'estensione anche per le manomissioni compiute dai privati, da ottenersi probabilmente per mezzo di un decreto cittadino (ψάφισμα) che stabilisse la esatta procedura da seguire e gli obblighi delle parti in causa.

Il testo qui considerato, contiene esattamente un «regolamento» al quale *manumissores* e liberti erano tenuti ad attenersi pena il probabile pagamento di una ammenda. Analizziamone i punti giuridicamente più rilevanti.

In [- - τὰς] Ἐλευσινίας νεμονηΐας abbiamo proposto di poter individuare la nota espressione [πρὸ τὰς] Ἐλευσινίας νεμονηΐας «prima dell'inizio del mese *Eleusínios*»⁹, che potrebbe stabilire un termine entro il quale si devono compiere determinati atti¹⁰. L'indicazione della *noumenía*, corrispondente ellenico delle romane *Kalendae*, potrebbe esser qui connessa alla proibizione di effettuare transazioni monetarie il primo giorno di ogni mese, ritenuto, secondo un uso avito caratteristico di molte *póleis*, «il più sacro e inviolabile di tutti»¹¹. È tuttavia ugualmente probabile che il riferimento al «primo giorno» del mese *Eleusínios* possa venire collegato con quanto precede piuttosto che con quello che segue e dunque indichi la data esatta, espressa con il genitivo assoluto, nella quale il decreto

Minore, cfr. a l. 1 l'integrazione proposta τὸν ἀπελευ[σαμενὸν φοικιάδε] invece che τὸν ἀπελεύθερον κτλ.]: H. et M. van Effenterre, *Nouvelles lois archaïques de Lyttos*, «BCH» 109 (1985), pp. 187-188; H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima*, I, Roma 1994, pp. 72-75, nr. 16.

⁹ Cfr. Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), p. 167 n. 10. Per l'impiego in cretese della particella πρὸ in espressioni temporali vd. da ultimo A. Martínez Fernández, *Sobre el empleo de algunas preposiciones en el dialecto cretense I*, «Fortunatae» 1 (1991), pp. 118-120.

¹⁰ Sull'uso di un'espressione simile per indicare un «limite», una «scadenza prefissata», vd. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 148-152, 294; Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), p. 167. Una formula analoga è utilizzata all'inizio di un decreto di Thasos databile al 420/400 a.C. cfr. IG XII 347,2.

¹¹ Si cfr. a proposito quello che dice Plut. *Vit. aer. al.* 2 ... τῆς νουμενίας, ἦν ἱερωτάτην τῶν ἡμερῶν οὖσαν ἀποφράδα ποιοῦσιν οἱ δανεισταὶ καὶ στύγιον. Vd. A. Mommsen, *Chronologie*, Hildesheim 1975, p. 83. In ambito romano le *Kalendae* erano solitamente ritenute il termine ultimo entro e non oltre il quale dovevano esser pagati gli interessi sui prestiti: cfr. Plut. *Aitia Romana*, V 270A e vd. poi Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, II (2), Paris 1896, s.v. *Foenus*, p. 1226.

era stato votato in assemblea. Questa soluzione permetterebbe anche di proporre a l. 2 un supplemento quale τὰς [ἐπιόν]σας oppure τὰς [ἐσιόν]σας (*scil.* ἀμερᾶς)¹² in riferimento al giorno immediatamente successivo al primo del mese; avremmo dunque [---τὰς] Ἐλευσινίας νεμονηΐας τὰς [ἐπιόν]σας (τὰς [ἐσιόν]σας)¹³.

La menzione del mese *Eleusínios*, che appare chiara, potrebbe inoltre esser riconosciuta in un'altra iscrizione gortynia¹⁴. Da un'analisi comparata di IC IV 181 e IC I xvi.4 da Lato, si evince che alla triade *Spérmios-Eleusínios-Thiodáisios*, rispettivamente di Cnosso, Olous e Lato, corrispondeva, nel calendario gortynio, un mese [---]ιω¹⁵. Quest'ultimo era stato letto differentemente come [---]θιω oppure come [---]νιω ma si era infine preferito cautamente non indicare la prima lettera¹⁶. Alla luce della testimonianza della nostra iscrizione, non dovrebbe risultare troppo azzardato accettare la lettura [---]νίω e riconoscerci la terminazione finale del genitivo del nome *Eleusínios*, [τῷ Ἐλευσι]νίω, adesso attestato nel calendario gortynio. La corrispondenza tra questi quattro mesi potrebbe rivelarsi utile per definire la posizione del mese *Eleusínios* nel calendario

¹² La forma ἰόνσα del participio presente di εἶμι è proposta sulla base di IC IV 181,12. Per l'uso dell'espressione ἡ ἐπιούσα ἡμέρα in locuzioni temporali cfr. LSJ, p. 614. Il verbo εἴσειμι è attestato a Gortyna nella forma dialettale con il preverbio ἐνς al posto di εἰς; cfr. IC IV 172,16 (fine del III sec. a.C.); anche se non abbiamo attestazioni del participio nel nostro caso, essendo il decreto misto di elementi dialettali e di *koiné*, è ipotizzabile anche una lettura quale τὰς ἐνσιόνσας. Cfr. M. Bile, *Le dialecte crétois ancien*, Paris-Athenai 1988, pp. 129, 232. Per un uso del verbo εἴσειμι in simili contesti temporali cfr. LSJ, p. 494.

¹³ Devo questa proposta alla cortesia del Prof. Henri van Effenterre.

¹⁴ IC IV 183,18 di II a.C. in cui leggiamo [- -]νίας νεμονηΐας probabilmente da integrare con [πρὸ τὰς Ἐλευσι]νίας νεμονηΐας.

¹⁵ Cfr. IC IV 181,13; IC I xvi.4,6-8. M. Guarducci, *Note sul calendario cretese*, «Epigraphica» 7 (1945), p. 79; A.E. Samuel, *Greek Chronology*, in *Handbuch der Altertumswissenschaft I*, 7, München 1972, pp. 135-136. Ultimamente vd. A. Chaniotis, *Bemerkungen zum Kalender kretischer Städte in hellenistischer Zeit*, «Τεκμήρια» 2 (1996), p. 34; C. Trümpy, *Ἀνθιστηρίων Untersuchungen zur den altgriechischen Monatsnamen und Monatsfolgen*, Heidelberg 1997, § 153 s.v. *Olous*.

¹⁶ Cfr. IC IV 181, p. 257 commento a l. 13, in cui escludendo una prima integrazione [- -]νιω si riproponeva la lettura, già di F. Halbherr, [- -]θιω, che poi veniva mantenuta in Guarducci, *Note sul calendario cretese*, «Epigraphica» 7 (1945), pp. 71-75. La possibilità di leggere [- -]νιω non veniva presa in considerazione per il fatto che l'unica integrazione proponibile sarebbe stata [Ἴο]νίω sulla base della menzione di quest'ultimo mese a l. 2, chiaramente privo di significato a l. 13.

di Gortyna. Secondo Margherita Guarducci il mese che abbiamo proposto essere l'*Eleusínios* avrebbe occupato, come il suo corrispondente cnosso *Spérmios*, l'undicesimo posto dei rispettivi calendari e quindi avrebbe corrisposto pressappoco al periodo settembre-ottobre¹⁷. Una rilettura del trattato fra Gortyna e Cnosso ha tuttavia permesso ad Anghelos Chaniotis di avanzare una nuova ipotesi secondo la quale il mese cnosso *Spérmios*, e di conseguenza i suoi corrispondenti a Lato, Olous e Gortyna, andrebbero collocati al sesto posto nel calendario in corrispondenza del periodo febbraio-marzo¹⁸. Quest'ultima ipotesi sembra più corrispondente alla funzione che poteva avere nel nostro decreto un termine fissato «prima del primo giorno del mese *Eleusínios*». Sappiamo infatti che ad Atene le clausole di pagamento contenute nei trattati imponevano un versamento entro l'inizio del settimo mese dell'anno e così doveva essere anche nel trattato fra Gortyna e Cnosso¹⁹ dove evidentemente si era scelto come termine ultimo il primo mese della seconda metà dell'anno amministrativo. Nel caso della «tassa di manomissione» (τὸ γινόμενον)²⁰, di cui abbiamo menzione immediatamente dopo, è possibile che a Gortyna i pagamenti dovessero esser effettuati addirittura prima del sesto mese, ovvero l'ultimo della prima metà dell'anno amministrativo. Una scadenza fissata entro il mese *Eleusínios* potrebbe del resto ricorrere nelle clausole finali del trattato fra Gortyna e Sybrita, di II sec. a.C.²¹ a dimostrazione che il mese poteva rivestire, nell'ambito dell'anno civile gortynio, una sua peculiare importanza.

¹⁷ Vd. *ibid.*, pp. 76-77, diversamente A. Maiuri, *Il calendario cretese*, «RAL», serie V, 19 (1910), p. 119 dove la serie Σπέρμιος di Cnosso, Θιοδαίστιος di Lato e Ἐλευσίνιος/Ἐλευσύνιος di Olous in IC I XVI.4,6-8 viene collocata nel primo semestre dell'anno e precisamente al quinto posto.

¹⁸ Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., p. 294; Idem, *Bemerkungen zum Kalender kretischer Städte in hellenistischer Zeit*, «Τεκμήρια» 2 (1996), pp. 32-41. L'ipotesi si fonda su di una differente interpretazione di ll. 16-17 per cui l'espressione [πρὸ τᾶς Λεσχανορίας νεμ]ονήτας, termine entro il quale i Cnossi avrebbero dovuto effettuare un pagamento ai Gortyni, non indicherebbe l'inizio del nuovo anno bensì l'inizio del settimo mese. Cfr. *ibid.*, p. 24.

¹⁹ Vd. Chaniotis, *Bemerkungen zum Kalender kretischer Städte in hellenistischer Zeit*, «Τεκμήρια» 2 (1996), p. 24 e n. 19.

²⁰ Per l'espressione vd. IC IV 232, p. 297, commento a l. 2, e Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 157.

²¹ Cfr. IC IV 183,18, Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 267-270, nr. 32.

Il versamento della cosiddetta «tassa di manomissione» a favore della *pólis* coincide perfettamente con quanto è noto, riguardo alle manomissioni private civili, per altre realtà²²; più problematico appare ciò che segue prima della lacuna, ovvero τᾶς λ[- -].

È evidente che tale locuzione viene ad esser collegata con la menzione della tassa e dunque dovrebbe trattarsi di una specificazione riguardante il contributo finanziario spettante alla città e probabilmente riscosso (πραξζάντων?)²³ da suoi pubblici funzionari. Dall'altra parte ciò che segue a l. 3, [ἐπι]τιθέτω δὲ ὁ ἀπολαγαθθὲνς [τᾶς ἀ]πολαγάξιος καὶ τᾶς χρηματίξιος, dovrebbe specificare gli obblighi del «manomesso» (ὁ ἀπολαγαθθὲνς) sul quale ricade il versamento (ἐπιτιθέτω)²⁴ richiesto per la manomissione e l'operazione finanziaria²⁵. Potrebbe allora affacciarsi un'ipotesi da verificare nel caso in cui il materiale a nostra disposizione sull'argomento si accrescesse nei prossimi anni, se proponessimo un supplemento quale τᾶς λ[ύσιος], con un'indicazione, attestata qui per la prima volta, del sostantivo comunemente impiegato a indicare la «liberazione» degli schiavi²⁶. In sostanza, il senso di questa prima clausola potrebbe

²² Vd. in proposito l'ancor valido lavoro di A. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*, Torino 1909, pp. 136-142 con esempi da Atene, Cheronea, Epidauro, Kalymnos e dalla Tessaglia; cfr. poi K.D. Albrecht, *Rechtsprobleme in den Freilassungen der Bóotier, Phoker, Dorier, Ost- und Westlokrer*, Paderborn 1978.

²³ Sul frequentissimo uso di tale verbo all'imperativo aoristo in connessione con la riscossione di tributi o ammende da parte delle autorità cittadine vd. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., pp. 280, 312.

²⁴ Il verbo ἐπιτιθῆμι significa alla lettera «depositare dell'argento» cfr. IC IV 72, IX 45; già nel III sec. a.C. passa a indicare l'atto di «pagare», si cfr. IC I VIII.5,B5 da Cnosso μηπιθιθέτω ... τὰ τριώδελαι, «non paghi ... la multa di tre oboli». Sul significato del verbo, che in unione con la particella ἐπι potrebbe significare «pagare in aggiunta» vd. M. Bile, *Les verbes de paiement en crétois*, «Verbum» 11 (1988), pp. 234, 239, 241; in generale Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 281.

²⁵ Per i significati di ἀπολάγαξις e χρηματίξις vd. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 229 e Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), pp. 168 e 170; per quanto riguarda il termine ἀπολαγαθθὲνς, cfr. anche IC I xxv.4.

²⁶ Pare più difficile pensare a un termine quale *λάγαξις, presupposto come base per il sostantivo dialettale ἀπολάγαξις e da me ipotizzato in prima analisi: F. Bechtel, *Die griechischen Dialekte*, II, Berlin 1922, p. 746 e ciò che notavo in Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), p. 168.

risultare il seguente: da una parte le autorità cittadine sarebbero incaricate di riscuotere la tassa di liberazione τὸ μὲν γιννόμενον τὰς λύσιος πραξζάντων κτλ. --], dall'altra lo schiavo affrancato avrebbe versato la somma corrispondente alla spesa per l'affrancamento vero e proprio (ἀπολάγαξις) e per l'operazione finanziaria a esso connessa (χρημάτιξις). Una simile disposizione potrebbe far riferimento a un istituto giuridico esistente in età ellenistica e ben attestato negli atti di manomissione: mi riferisco alla *paramoné*²⁷. Obbligo dello schiavo manomesso era spesso quello di rimanere al servizio del padrone per un determinato periodo di tempo, spesso fino alla sua morte, continuando a prestare determinati servigi. Da tale impegno lo schiavo poteva liberarsi mediante lo scioglimento dall'obbligo (λύσις, ἀπόλυσις), consistente nel versamento di un riscatto supplementare al *manumissor* sanzionato da un atto che corrispondeva a una vera e propria «seconda affrancazione». Come a Delfi²⁸, da cui proviene la gran parte delle testimonianze epigrafiche riguardanti tale istituto, a Gortyna la *pólis* regolava tali atti e pretendeva per essi un nuovo versamento in denaro come nel caso della manomissione ordinaria²⁹. La tassa per la λύσις, corrispondente gortynio della delfica ἀπόλυσις³⁰, sarebbe stata dunque la normale imposta che veniva corrisposta allo stato, comprensiva del costo di liberazione (ἀπολάγαξις) e dei diritti di ufficio (χρημάτιξις) probabilmente richiesti per l'iscrizione della stele e l'erezione della stessa in luogo pubblico.

Le ultime due lettere della l. 3 αἰ, dovrebbero introdurre un nuovo periodo concernente altre disposizioni. Considerando il fatto che il medesimo αἰ compare anche a l. 7 per introdurre una proposizione ipotetica, non dovrebbe risultare troppo difficile immaginare una espressione simile anche a l. 3 e di conseguenza un supplemento

²⁷ Vd. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 277-288; W.L. Westermann, *The Paramoné as a General Service Contract*, «JJP» 2 (1948), pp. 9 s.; A.E. Samuel, *The Role of Paramoné Clauses in Ancients Documents*, «JJP» 15 (1965), pp. 221-311; H. Raedle, *Untersuchungen zum griechischen Freilassungswesen*, München 1969, pp. 136-152; Albrecht, *Rechtsprobleme in den Freilassungen der Bóotier, Phoker, Dorier, Ost- und Westlokrer* cit., pp. 189-200.

²⁸ Per i testi delfici vd. in special modo G. Collitz - F. Bechtel, *Sammlung der griechischen Dialektinschriften*, II, Paris 1863 (abbr. in *SGDI*), *passim*.

²⁹ Vd. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 283-284.

³⁰ Per l'identità di significato tra λύσις e ἀπόλυσις cfr. LSJ, p. 1066.

quale αἱ [δὲ--] ³¹ che avrebbe per soggetto lo stesso del periodo precedente, cioè lo schiavo manomesso (ὁ ἀπολαγαθθένς). Si dovrebbe far riferimento alla procedura che il liberto doveva seguire dopo il versamento della tassa alla città indicata dalle disposizioni di ll. 4-5.

Alla l. 4 troviamo la interessante menzione di una φιάλαν ἀ[ργ]υ-ρίαν che immediatamente viene spontaneo collegare con le cosiddette φιάλαι ἐξελευθερικαί, pátere argentee dedicate da liberti sull'acropoli di Atene e registrate in apposite liste databili all'ultimo quarto del IV secolo a.C. ³². Sebbene ancora oggi il problema della reale natura di una simile dedica sia ampiamente dibattuto, pare accertato, anche in considerazione del fatto che abbiamo una stele frammentaria contenente un regolamento circa l'offerta delle *phiálai* ³³, che i dedicanti fossero schiavi «già affrancati in precedenza» ³⁴ e avessero a che fare con una δίκη ἀποστασίου, un'azione giudiziaria esperita dal loro ex-padrone al fine di ricondurli in schiavitù. Se colleghiamo la menzione della pátera argentea con l'ipotesi iniziale, ovvero che il decreto gortynio possa contenere disposizioni sulla liberazione totale dello schiavo, affrancato pure dall'obbligo della *paramoné*, potrebbe risultare utile far riferimento ai risultati raggiunti da William L. Westermann ³⁵. Secondo quest'ultimo per permettere

³¹ Per l'uso di simili clausole ipotetiche a inizio frase cfr. ad esempio IC IV 72, VIII 19; 29: vd. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., pp. 261-262.

³² IG II-III/2(1)² 1553-1578. A queste va aggiunto un altro consistente blocco di testi editi da D.M. Lewis, *Attic Manumission*, «Hesperia» 28 (1959), pp. 208-238, e 37 (1968), pp. 368-274. In generale M. Guarducci, *L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero*, Roma 1987, pp. 349-350, *ivi* bibl.

³³ IG II-III/2(1)² 1560. L'uso da parte di liberti di dedicare *phiálai* argentee è ricordato anche a Beroia in Macedonia nel III sec. a.C.: cfr. V. Allamani-Souri - E. Voutiras, *New Documents from the Sanctuary of Herakles Kynagidas at Beroia*, in E. Voutiras (ed.), *Ἐπιγραφές τῆς Μακεδονίας. Γ' Διεθνές Συμπόσιο γιὰ τὴ Μακεδονία, 8-12 Δεκεμβρίου 1993*, Thessalonike 1996, pp. 13-39; M.B. Hatzopoulos, *Macedonian Institutions under the Kings*, II (Epigraphical Evidence), *Μελετήματα* XXII, Athenai 1996, pp. 28-29, *ivi* bibl.

³⁴ Cfr. A. Kränzlein, *Die Attischen Aufzeichnungen über die Einlieferung von φιάλαι ἐξελευθερικαί*, in *Symposion 1971*, Köln-Wien 1975, pp. 255-258.

³⁵ W.L. Westermann, *Two Studies in Athenian Manumission*, «JNES» 5 (1946), pp. 94-99. L'approfondito e riccamente documentato studio si fonda sulle conclusioni già parzialmente raggiunte in precedenza da M.N. Tod, *Some Unpublished «Catalogi Pate-rarum Argentarum»*, «BSA» 8 (1901/1902), pp. 197-236, già ripreso in Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 424-434.

allo schiavo di sciogliersi da ogni vincolo paramonitario, il *manumissor*, dietro probabile pagamento di un riscatto, avrebbe intentato una fittizia δίκη ἀποστασίου nei confronti del liberto, il quale, risultando sicuramente vincitore, avrebbe poi obbligatoriamente dovuto versare un'ulteriore tassa alla πόλις sotto forma di dedica di una pátera argentea del peso di cento dracme nel tempio della divinità poliadica³⁶. In sostanza la dedica della *phiale* non era altro che un modo che permetteva all'erario pubblico di riscuotere la tassa per la definitiva ἀπόλυσις. La situazione gortynia doveva essere molto simile. Lo schiavo doveva versare una somma in denaro per affrancarsi³⁷ e, per svincolarsi da qualsiasi obbligo di *paramoné*, dedicare una pátera argentea nei dodici giorni seguenti al suo affrancamento (ἐν ταῖς δεκαδύο ἀφ' ἧς κ' ἀμέρας ἀπολαγαθῆι)³⁸.

La *phiale*, che in Atene risultava esser pari a cento dracme, nella città cretese deve aver avuto probabilmente un valore minore. Se infatti teniamo presente che un testo gortynio di manomissione³⁹ cita esplicitamente il versamento di una tassa di 35 dracme eginetiche, qualora fosse ammissibile leggere nel nostro decreto le cifre successive al verbo εὔκω come ιε' seguite da un simbolo di cui vi sono scarse tracce sulla pietra ma che potremmo forse identificare con quello della mezza unità ἡ, ipotizzando che ci si esprima in stateri, moneta più di frequente utilizzata nei testi cretesi di età ellenistica⁴⁰, giungeremmo a una cifra simile anche per la *phiale*, la quale sarebbe forse venuta a pesare (εὔκονσαν) 15 stateri eginetici e mezzo, ovvero 32 dracme. Il costo totale, comprensivo di tassa e dedica,

³⁶ Lo scopo eminentemente finanziario del procedimento è ben evidenziato da Albrecht, *Rechtsprobleme in den Freilassungen der Böotier, Phoker, Dorer, Ost- und Westloker* cit., pp. 112-113.

³⁷ Cfr. quanto è registrato negli atti di affrancamento di Gortyna, IC IV 233-236, in cui lo schiavo affrancato versava (κατέβαλε) una somma di trentacinque dracme al tesoriere.

³⁸ Se la φιάλη fu fin dalle origini il più comune fra i doni votivi, bisognerà ricordare il costume omerico per il quale si tornava in libertà alzando il bicchiere e bevendo. Una simile usanza perdurò almeno sino al III sec. a.C. Vd. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., p. 431. Nello specifico gortynio non sarà allora fuor di luogo ricordare IC IV 62, del V sec. a.C. iniziale, in cui in relazione a una *manumissio* (?) viene menzionato a l. 9 il verbo πίνω.

³⁹ IC IV 235,4 di II sec. a.C.

⁴⁰ Vd. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 325.

sarebbe risultato in tal modo pari all'incirca a una mina eginetica ovvero settanta dracme.

Una seconda possibilità sarebbe di leggere le cifre come $\rho\epsilon'$ seguite dal simbolo usuale per la dracma δ , il quale tuttavia sembra non esser finora mai attestato a Creta. In tal caso la *phiale* avrebbe avuto il peso di centocinque dracme eginetiche, vale a dire una mina e mezzo, un valore che si avvicinerrebbe a quello delle già ricordate liste ateniesi ⁴¹.

La *patera* argentea deve venire dedicata nell'*oikos* di Hera «la gloriosa, gloriosissima». Il luogo nel quale avveniva l'atto di manomissione, come già osservato da Aristide Calderini ⁴², rivestiva sempre una certa importanza. Nel caso gortynio, come in quello del tempio di Atena Parthenos sull'acropoli ateniese, il sacello ⁴³ di Hera doveva probabilmente conservare i versamenti che privati cittadini erano obbligati a corrispondere alla *polis* e quindi funzionare come una specie di erario. Il riferimento a Hera dovrebbe collegarsi con le non molte testimonianze riguardanti il suo culto in ambito gortynio. Si tratta di due testi arcaici ⁴⁴, provenienti il primo dal complesso del *Pythion*, massimo santuario cittadino, l'altro dall'abitato di Mitropolis, luogo nel quale sono venuti alla luce tutti gli atti gortynî di manomissione.

Se a queste testimonianze aggiungiamo il fatto che in base a IC IV 78, nel tardo V sec. a.C., si permetteva ai liberti di prendere resi-

⁴¹ Valori simili sono tuttavia relativi più che alla tassa da versare alla città, al prezzo di riscatto che intascava il *manumissor*: cfr. documentazione in Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 283-286. A n. 3 di p. 283 si cita un atto delfico in cui il liberto doveva pagare a colui che lo affrancava, esattamente una mina e mezzo. Vd. anche Y. Garlan, *Slavery in Ancient Greece*, New York - London 1988, pp. 80-81 con una tabella relativa ai prezzi di riscatto computati a Delfi.

⁴² Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 251 s.

⁴³ Il termine *oikos* si presta a più di una interpretazione ma nel nostro caso parrebbe più consono all'uso gortynio pensare che sia riferito non a una struttura templare vera e propria bensì piuttosto a un sacello all'interno di un *temenos*. Per il significato di *oikos* cfr. IC IV 249,2 di fine I sec. d.C. - inizi II d.C., e il commento di Margherita Guarducci a p. 307: «Qui vero *oikos* appellatur non tam templum ipsum quam cella in fano ... exstructa fuisse videtur».

⁴⁴ IC IV 3,3 (a-c) di fine VII sec. a.C. e IC IV 65,3 di fine VI sec. a.C. se fosse da accettare l'integrazione [$\tau\alpha\iota$ Ἐρα] οἷς κτλ. Va inoltre menzionato un bassorilievo, ora al museo del Louvre, rappresentante una triade divina composta da Zeus, Hera e un eroe, databile al IV a.C. su cui IC IV, praef. p. 37 (Res sacrae).

denza nel quartiere che come già accennato, dalla presenza di un tempio a Lato, era denominato *Latóision*, identificabile con l'intero abitato di Mitropolis⁴⁵, non dovrebbe risultare troppo azzardata l'ipotesi che anche l'*óikos* di Hera possa in origine esser sorto non lontano da questa zona. Se i resti di una struttura templare scoperti al di sotto della basilica di Mavropapas⁴⁶, non lontano da Mitropolis, potessero esser identificati con il tempio di Lato, nel quale erano conservati i molti decreti di prossenia reimpiegati nelle strutture bizantine, è possibile che nelle vicinanze sorgesse fin dall'età più antica pure il sacello (οἶκος) di Hera dove gli affrancati erano tenuti a depositare le loro *φιάλαι*⁴⁷. Un'importante conseguenza di tale identificazione risiederebbe nel fatto che i due testi IC IV 79 (V sec. a.C.) e 144 (IV sec. a.C.), riguardanti il salario che la città avrebbe dovuto corrispondere a lavoratori non liberi, probabilmente residenti al *Latóision*, fanno esplicita menzione di prestazioni forzose⁴⁸, le quali potrebbero corrispondere al servizio incluso nei termini della clausola di *paramoné* acclusa alla manomissione ordinaria⁴⁹. Nel V

⁴⁵ Cfr. Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete* cit., pp. 40-44; Idem, *Cretean Cults and Festivals*, London 1962, p. 174; Koerner, *Beamtenvergeben und deren Bestrafung nach frühen griechischen Inschriften*, «Klio» 69 (1987), pp. 483-485; Idem, *In-schriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* cit., pp. 433-437, nr. 153; Link, *Das griechische Kreta* cit., p. 48.

⁴⁶ Vd. per la documentazione archeologico-topografica G. De Sanctis - L. Savignoni, *L'antica basilica cristiana (nuovi studi e ricerche a Gortyna)*, «MAL» 18 (1907), pp. 277-296.

⁴⁷ Il legame di Hera con l'affrancamento servile è ampiamente attestato per il culto che la dea riceveva, fin dall'età arcaica, ad Argo (cfr. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 421-422), a Samo e soprattutto nel santuario di Capo Lacinio presso Crotona: vd. G. Maddoli, *I culti di Crotona*, in *Atti del XXIII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-10 ottobre 1983)*, Taranto 1984, pp. 318-325, in cui si sottolineano gli stretti legami fra il culto lacinio di Hera e quello dell'Afrodite cretese. Per le laminette di affrancamento rinvenute nel tempio di Capo Lacinio vd. M.L. Lazzarini, *ibid.*, pp. 353-355. Interessante anche l'attestazione a Sibari di un santuario di Hera ἐν ἄργῳ presso il cui altare gli schiavi trovavano *asylum* e al quale è ora collegata la dedica servile IG XIV 643 databile al 550 a.C. circa: cfr. R. Lucca, «*Ἡρα ἐν πεδίῳ. Per la cultualità di Sibari*», «Hesperia» IV (Studi sulla Grecità d'occidente, Univ. Venezia), Roma 1994, pp. 49-52.

⁴⁸ Cfr. l'espressione che indica l'inadempienza perseguibile per mezzo della riscossione di un'ammenda in IC IV 144 αὶ δὲ μὲ λείοιεν *φερργάδδεθα*.

⁴⁹ Vd. Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete* cit., pp. 42-45.

e IV sec. a.C. si trattava ancora di schiavi affrancati pubblicamente ⁵⁰, legati da specifici obblighi alla *pólis* entro i cui confini risiedevano, ma ciò non esclude che anche per le età successive, quando la pratica dell'affrancamento cominciò a esser frequente pure in ambito privato, si seguissero le stesse disposizioni e restrizioni statali.

All'atto di dedica della *phiále* oltre al manomesso e al *manumissor* si prescrive che debbano presenziare il cosmo (πεδὰ κόσ[ρ]μω) e un altro personaggio che per prudenza denomineremo ἀντιθένης. La presenza del magistrato cittadino non pone difficoltà essendo attestata in molti atti ellenistici di manomissione dal resto della Grecia ⁵¹ e, a Gortyna, facilmente ipotizzabile sulla base delle testimonianze, sebbene scarse, in nostro possesso ⁵².

Più problematico sembra riuscire a definire giuridicamente la figura dello ἀντιθένης.

Secondo l'ipotesi di Federico Halbherr si tratterebbe del garante, che, come altrove ben attestato, era spesso presente alla stipula dell'atto di affrancamento. Tale interpretazione, accolta soltanto da Aristide Calderini ⁵³, ha suscitato più di una perplessità da parte della

⁵⁰ Cfr. IC IV 231, 233, 236 tutte manomissioni pubbliche. Per l'esistenza della *paramoné* nei documenti che regolamentavano lo *status* giuridico delle comunità di affrancati e non liberi nella Creta di età ellenistica cfr. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 162-164 e 163 n. 1041. Un istituto quale la *paramoné*, che permetteva al padrone di godere del lavoro servile nei campi o in casa dopo l'affrancamento, era sicuramente ben funzionale a una società quale quella cretese ellenistica sostanzialmente ancora a base agraria e fondata sul regime degli οἴκοι di stampo patriarcale: cfr. la situazione simile per la Grecia centrale quale emerge dallo studio delle manomissioni delfiche di III-I sec. a.C. in W.L. Westermann, *The Slave System of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955, pp. 35-36. Si tenga infine presente che Platone (*Leg.* XI 915) fra i doveri ai quali era obbligato ad attenersi il liberato legato da *paramoné*, indicava esplicitamente quello di prendersi cura dell'ex padrone (θεραπεύειν) e di lavorare per tre volte al mese nella proprietà del medesimo.

⁵¹ Vd. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 154-156 dove fra l'altro si menziona il caso parallelo costituito dagli atti tessalici di manomissione che ricordano un κοινὸς ξενοδόκος sempre presente all'atto del versamento corrisposto alla città. Probabilmente a Gortyna il magistrato incaricato era il *kósmos xé-nios*: vd. Koerner, *Inscripfliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* cit., p. 435 e da ultimo van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 75, nr. 16.

⁵² Cfr. IC IV 233 di III sec. a.C.; 235 di II sec. a.C.; inoltre si vd. IC IV 78 di fine VI - inizi V sec. a.C. in cui si menziona il κόσμος ξένος incaricato di verificare che i garanti dei liberti (τίται) ottemperassero ai loro obblighi.

⁵³ Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., p. 223.

critica ⁵⁴. Se da un lato è infatti indubitabile che si tratti di una terza persona, volutamente distinta dal liberto (ὁ ἀπολαγαθθένς) e dal *manumissor* (ὁ ἀπολαγάσας), la quale deve obbligatoriamente esser presente all'atto di affrancamento (παρι[στ]άτω), dall'altro il termine impiegato non è immediatamente riconducibile alla funzione del «garantire, dare garanzie» per conto terzi.

Il termine utilizzato per indicare il «garante» sembra inoltre, a Gortyna nel II sec. a.C., esser stato quello di ἀντάτας ⁵⁵, mentre altrove a Creta, generalmente si impiegava quello di ἔγγυος ⁵⁶.

Il participio ἀντιθένης dovrebbe, stando al normale uso cretese, esser riconducibile al verbo ἀνατίθημι così come ad ἀντιτίθημι ⁵⁷, con il significato rispettivamente di «offrire una dedica, dedicare» oppure di «porre in vece di».

Tuttavia se collegassimo la menzione dell'ἀντιθένης alle disposizioni riguardanti la dedica della pátera argentea a l. 4 e a quello che segue alle ll. 8-9, nelle quali pare che la «mancanza» di questa figura avrebbe comportato conseguenze finanziarie di un certo rilievo riguardo alla stipula dello stesso affrancamento (vd. *infra*), potremmo tentare di formulare ugualmente un'ipotesi circa la natura di questo attore. Potrebbe trattarsi realmente di un garante il quale si impegnava, nel caso in cui il manomesso non avesse versato la tassa (τὸ γιννόμενον) alla città, a offrire (ἀνατίθημι) in sua vece la *phiále*, ovvero, qualora si ritenga che nel nostro contesto sia effettivamente

⁵⁴ Vd. soprattutto le riserve di J. Partsch accolte in IC IV 232, commento a p. 298.

⁵⁵ Cfr. IC IV 181,23 del 168 a.C. circa (trattato fra Gortyna e Cnosso): il sostantivo era spiegato come ὁ ἀντί τινος ἀτόμενος/βλαπτόμενος. Vd. F. Halbherr, *Relazione sugli scavi del tempio d'Apollo Pythio in Gortyna*, «MAL» 1 (1889), p. 53; F. Blass, *Die kretischen Dialektschriften*, in *Sammlung der griechischen Dialektschriften*, III, 2, Göttingen 1905, p. 295. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 331 n. 54 lascia la questione aperta.

⁵⁶ Cfr. IC I xvi.4A,32, 39 del febbraio/marzo 116 a.C. e IC III iii.4,62, 68 databile a poco dopo il 205 a.C.: vd. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 139, 262 n. 1453, 325.

⁵⁷ Vd. per le forme grammaticali in special modo Bechtel, *Die griechischen Dialekte* cit., pp. 670-671 e 779. Un aggettivo derivato dal verbo ἀντιτίθημι dovrebbe esser rappresentato da quell'ἀντιθετός (contrario) che ritroviamo nel trattato di *isopolitía* fra Hierapytna e Praisos degli inizi del III a.C., cfr. IC III iv.1,29: ἀντιθετοι ψάφοι. Cfr. Bile, *Le dialecte crétois ancien* cit., p. 362. Sulla procedura colà descritta vd. Muttersch, *Zur Verfassungsgeschichte Kretas im Zeitalter des Hellenismus*, Diss. Hamburg 1925, p. 16; IC III iv.1, commento p. 80.

impiegata una voce di ἀντιτίθημι, con il significato, altrove già attestato di «pagare per conto altrui, al posto di», si trattava per costui di versare una sorta di penale che in seguito il liberto avrebbe poi restituito.

Lo schiavo manomesso diventava dunque libero dopo l'offerta della *phiále*; seguono subito dopo altre due disposizioni che dovrebbero presumibilmente riguardare eventuali altri obblighi ai quali il neo liberto doveva attenersi per ottenere la ratifica dell'atto. Leggiamo infatti: [±4]ι μῆνα κ' ἄμέραν [±3] τὸν ἀπολαγᾶσαντα[- - -] | [±3] ἀπολαγαθῆι καὶ τὰν χρημάτιξιν [διὰ τῶ χρεοφυλα[κίω].

L'indicazione di un periodo di tempo, in questo caso di «un mese e un giorno», dovrebbe farci pensare a un limite prefissato entro il quale si dovevano adempiere determinati obblighi. L'uso del congiuntivo aoristo passivo all'inizio di l. 7 potrebbe inoltre richiamare un'espressione del tipo di quella che abbiamo ipotizzato per la l. 4 e quindi, se integrassimo secondo quell'esempio con μῆνα κ' ἄμέραν...[--- ἀφ' ἧς κ'] ἀπολαγαθῆι, ci troveremmo di fronte a una delle espressioni comunemente usate nei testi cretesi a stabilire un limite temporale entro il quale dovevano esser compiuti specifici doveri (pagamenti di multe, risarcimenti, estinzione di debiti etc.)⁵⁸. Il lasso temporale di un mese più un giorno si ritrova nei trattati fra le *póleis* cretesi di età ellenistica principalmente in connessione con la istituzione di garanti⁵⁹, con la riscossione di multe⁶⁰ e con l'erezione della stele contenente le clausole degli accordi precedentemente stipulati⁶¹.

Per quanto è stabilito in precedenza dal decreto l'offerta della pátera argentea doveva esser fatta tredici giorni dopo l'affrancamento; secondo le ipotesi avanzate per ll. 4-5, il limite di un mese e un

⁵⁸ Cfr. IC III III.4,62-63, 68-69 (trattato fra Hierapytna e Priansos, poco dopo il 205 a.C.); IC III VI.12,B2 (trattato di alleanza fra Lyttos e Praisos, III sec. a.C. finale); vd. Magnelli, *Un decreto sulla manomissione servile da Gortyna (Creta) (GO 352 + IC IV 232): edizione preliminare*, «Sileno» 23 (1997), p. 170 e n. 27, e Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 148-149.

⁵⁹ Cfr. IC III III.4,62-64 καὶ τὸς ἐγγύος καταστασάντων ὑπὲρ τούτων ἀφ' ἧς κα ἀμέρας ἅ στάλα τεθῆι ἐμ μηνί. Cfr. poi anche ll. 68-70.

⁶⁰ Cfr. IC I XVI.1,17-18 (Trattato fra Gortyna e Lato, circa 219-216 a.C.) [πραττόντων ὁ κόσμος τῶν τριάκοντα ἡμερῶν τὸ νίκαιμα ...].

⁶¹ IC I XVI.4,11-12; 18-19; 23-25 (trattato fra Lato ed Olous, febbraio-marzo del 116 a.C.).

giorno, collegato alla contemporanea menzione del *manumissor* (τὸν ἀπολαγᾶσαντα), potrebbe allora riferirsi a un periodo limite entro il quale il liberto era obbligato a svolgere tutti quegli atti che gli avrebbero permesso di acquistare la piena libertà: versare il prezzo di riscatto al *manumissor* per venire affrancato, contemporaneamente pagare la relativa tassa alla città e infine dedicare la *phiále*. Nel caso non avesse potuto ottemperare personalmente a tali obblighi avrebbe dovuto ricorrere a un garante. Quest'ultimo si sarebbe impegnato a offrire garanzie direttamente all'ex padrone, [ἐς] τὸν ἀπολαγᾶσαντα, secondo una procedura nota anche da alcuni papiri egizi⁶², per cui il prezzo del riscatto era dato a colui che manometteva non dal liberto ma da terzi. In tal senso potrebbe spiegarsi anche la disposizione immediatamente seguente τὰν χρημάτιξιν [διὰ τῶν χρεοφυλακ[ίω] che in base a un confronto con un'analogia disposizione riguardante il versamento da parte di terzi di una somma di denaro in garanzia presso l'archivio cittadino⁶³, attesterebbe nel nostro decreto una pratica simile, ovvero richiederebbe che l'eventuale terza persona, dopo aver versato al *manumissor* il prezzo del riscatto, si accollasse l'onere di garantire, in caso di impossibilità da parte del liberto, il pagamento dei costi dell'operazione finanziaria per mezzo dell'archivio dei debiti, il χρεοφυλάκιον⁶⁴. Non è del resto

⁶² Vd. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 154, 228.

⁶³ Cfr. IC I xvi.4,32-33 Ἐγγύος δὲ καταστασάντων ἐν ἀμέραις εἴκοσι Κνωσῖος διὰ τῶ Κνωσοῖ χρεοφυλακίῳ. Si tratta di un trattato fra le πόλεις di Lato e Olous conclusosi in seguito all'arbitrato di Cnosso nel 116 a.C. Per R. Dareste, *Le χρεοφυλάκιον dans les villes grecques*, «BCH» 6 (1882), pp. 244-245, il termine ἔγγυος andrebbe riferito a delle garanzie date dai cittadini di Cnosso per conto degli abitanti di Lato e Olous in caso vi fossero state violazioni dell'arbitrato; così anche Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete* cit., pp. 200-202 e A. Petropoulou, *Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Kretas in hellenistischer Zeit*, Frankfurt 1985, p. 66; diversamente Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., pp. 321-302 per cui ἔγγυος sarebbe da intendersi come riferito ai Cnossi che erano scelti come garanti; in tal caso la menzione del χρεοφυλάκιον sarebbe da collegarsi con la deposizione in esso di una copia conforme dell'atto medesimo.

⁶⁴ Per la presenza di archivi nella Creta ellenistica vd. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., p. 122 n. 746. In generale sugli archivi delle città ellenistiche cfr. Dareste, *Le χρεοφυλάκιον dans les villes grecques*, «BCH» 6 (1882), pp. 241-244; Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 154 n. 9 e 263-269; Ph. Gauthier, *Symbola. Les étrangers et la justice*

fuor di luogo notare che se l'archivio cittadino aveva come compito quello di permettere mutui, compravendite e qualsiasi altro tipo di operazione finanziaria fra cittadini di *póleis* differenti legate da trattati di amicizia⁶⁵, altrettanto questo doveva accadere all'interno di una stessa comunità quando il rapporto finanziario veniva a stabilirsi con un non-cittadino quale risultava essere il neo-liberto.

Alle ll. 7-8 leggiamo: Αἱ δέ τις μὴ ἀνθ[εῖ]- - τὰν χρημάτιξιν τὰ δ' ἄλλα ἡμεν τῶι τε ἀ[πολα]γάσαντι [καὶ] τῶι ἀπολαγαθθέ[ντι - - -]. Questa espressione, seppure in parte lacunosa, potrebbe confermare l'ipotesi che il nostro ἀντιθένης svolga realmente funzione di garante. La frase iniziale infatti potrebbe farci supporre che la *pólis*, venendo a mancare colui che faceva funzione di ἀντιθένας, da un lato obbligasse altri (forse il *manumissor* stesso?) a sostenere il costo dell'operazione finanziaria (χρημάτιξιν), dall'altro imponesse al *manumissor* e al liberto di dividersi i restanti oneri (τὰ δ' ἄλλα) relativi all'atto di manomissione. In questo modo l'affrancatore si sarebbe forse reso tutore della libertà dell'affrancato e avrebbe partecipato in parte al versamento del contributo fiscale alla città⁶⁶.

La lacunosità con la quale si presentano le ultime due linee del decreto non ci permette di avanzare alcuna fondata ipotesi sul loro contenuto giuridico. Tenendo conto del fatto che già in un testo gortynio di V secolo a.C. (IG IV 78) un decreto stabiliva che i liberti, legati ancora da obblighi di *paramoné*, fossero tutelati dalla città in caso di rappresaglia o tentativi di ricondurli in completa schiavitù⁶⁷,

dans les cités grecques, Nancy 1972, pp. 336 s. e 363; St. Georgoudi, *Manières d'archivage et archives de cités*, in *Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 221-247; M.L. Lazzarini, *La scrittura nella città: iscrizioni, archivi e alfabetizzazione*, in *I Greci*, II/2, Torino 1997, pp. 740-748.

⁶⁵ Cfr. IC I XVI.5,38-42 (trattato di *isopolitéia* fra Lato e Olous, 110/109-109/108 a.C.): vd. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit* cit., p. 122.

⁶⁶ Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., pp. 137 e 142 cita un'iscrizione da Cheronea (IG VII/1,3406) nella quale sembra che sia il *manumissor* a versare la tassa di affrancamento alla città. In realtà ci potremmo trovare di fronte al caso in cui le spese, come nel caso del nostro decreto, erano state divise a metà fra liberto ed ex padrone. Nel caso in cui integrossimo a l. 7 Αἱ δέ τις μὴ ἀνθ[εῖ] τὰν φιάλων - - -, avremmo forse una rispondenza ancor più stretta con la disposizione di l. 4.

⁶⁷ Vd. *supra*, n. 8.

si potrebbe pensare che anche nel nostro caso (l. 10 πεδὰ τοῦτο τὸ ψάφισμα) vi sia un riferimento alla tutela e allo *status* dell'affrancato successivi però alla completa liberazione. Un confronto con il formulario di coevi atti di manomissione fuori da Creta ⁶⁸ sembra infatti indicare che il participio perfetto [ὁ ἀπ]ολελασμένος, corrispondente dialettale della identica forma del verbo λύω, sia stato spesso utilizzato per indicare colui che si era totalmente affrancato da ogni forma di obbligazione nei confronti dell'ex padrone. Costui, secondo la legislazione vigente un po' ovunque, una volta acquisita la completa libertà (ἐλεύθερος), non poteva esser ricondotto in schiavitù o fatto oggetto di qualsiasi tipo di rappresaglia, pena il pagamento di una forte ammenda alla comunità di appartenenza ⁶⁹.

Sebbene lo stato di conservazione del testo non ci permetta di diradare la nebulosità di alcune disposizioni in esso contenute, le tematiche giuridiche emerse dal decreto gortynio possono essere in definitiva così riassunte: si tratta di un regolamento atto a definire le modalità con le quali il liberto, una volta affrancato, poteva sciogliersi dall'obbligo della *paramoné* nei confronti del padrone. Anche in questo caso era previsto il versamento di una tassa (τὸ γιννόμενον) alla città che doveva coprire le spese per l'affrancamento vero e proprio (ἀπολάγαξις) e per i diritti (χρημάτιξις) da corrispondere ai magistrati cittadini incaricati della pubblicazione dell'atto. Il pagamento

⁶⁸ Si vd. in ambito dorico l'esempio geograficamente più prossimo rappresentato dagli atti di affrancamento di Kalymnos di età ellenistico-romana, nei quali ricorrono espressioni del tipo: ἀπολελυμένος τῶν ἀπελευθερωτικῶν δικαίων, oppure ἀπολελυμένος τὰς παραμονᾶς: cfr. M. Segre, *Tituli Calymnii*, «ASAA» 22-23 (N.S. VI-VII) (1944-1945) pp. 179-180 e nrr. 182; 184; 185; 206. Vd. ancora Collitz - Bechtel, *Sammlung der griechischen Dialektinschriften*, II, cit., nr. 1751, 5 da Delfi ... καὶ Λέα<ι>ναν ἀπολελυμέναν εἶμεν τὰς παραμονᾶς. A questo proposito è significativa la testimonianza di Xen. *Oec.* III 1 ... ἐνθα ... δεδεμένους ... ἐνθα λελυμένους in cui, parlando della conduzione economica dell'οἶκος, Iscomaco fa riferimento al lavoro degli schiavi e dei liberti non ancora del tutto sciolti (ἀπολελυμένους) dall'obbligo della *paramoné*. In generale vd. Westermann, *The Slave System of Greek and Roman Antiquity* cit., pp. 25 s.

⁶⁹ Si vd. i numerosissimi esempi di Delfi in Collitz - Bechtel, *Sammlung der griechischen Dialektinschriften*, II, cit., nrr. 1751, 1844, 2143, 2200, 2192, 2210, etc.; vd. anche Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* cit., p. 285 n. 1. Per quello che pertiene le poche e indirette notizie sulla «legislazione servile» della Grecia centrale (Focide, Locride, Beozia) cfr. Albrecht, *Rechtsprobleme in den Freilassungen der Bötier, Phoker, Dorier, Ost- und Westlokrer* cit., pp. 201 s.

doveva essere seguito da un ulteriore versamento, nei dodici giorni successivi alla manomissione ordinaria, di una somma analoga sotto forma di offerta di una *phiale* argentea nell'*oikos* di Hera. Nel caso in cui il pagamento non potesse essere compiuto dal liberto (ὁ ἀπολαγαθθένς), la città prevedeva che una terza persona, ἄντιθένης, si impegnasse a offrire garanzie per il versamento mediante la deposizione di titoli di credito nell'archivio cittadino dei debiti. In caso fossero venute a mancare tali garanzie è probabile che gli oneri finanziari ricadessero in parte sull'ex padrone e in parte a metà fra quest'ultimo e il liberto. Le ultime disposizioni potevano infine riguardare lo *status* giuridico e la nuova condizione sociale del manomesso che, pur svincolato da obblighi di sorta, non avrebbe comunque acquisito diritti civili pari a quelli di un cittadino e sarebbe probabilmente stato equiparato a un meteco o alla figura del cosiddetto *apetairos*⁷⁰.

⁷⁰ Sugli *apetairoi* e, in genere, su tutte le classi sociali nella Creta di età classica ed ellenistica, vd. Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete* cit., pp. 37-45; Petropoulou, *Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Kretas in hellenistischer Zeit* cit., pp. 123-128; M. Bile, *Le vocabulaire du village dans les inscriptions crétoises*, «Ktema» 11 (1986), pp. 142-143; Link, *Das griechische Kreta* cit., pp. 30-51.